

## **TI\_GERICHTE 15.2005.36 vom 29. November 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-11-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2005.36](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2005.36)

FR: TI\_GERICHTE 15.2005.36 du 29 novembre 2005

IT: TI\_GERICHTE 15.2005.36 del 29 novembre 2005

### **Regeste**

Riconoscimento di un decreto di sequestro conservativo italiano. Misure conservative ex art. 39 CL. "Pignoramento provvisorio". Ingiunzione a terzi di comunicarne l'esito. Impignorabilità dei documenti commerciali.

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il “pignoramento provvisorio” del 4 febbraio 2005 dell’CO 1 è così formulato: “Con decreto della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello, copia allegata, di data 31 gennaio 2005, incarto n. 12.2004.128 e 12.2004.133, ha ordinato allo scrivente Ufficio di procedere al pignoramento provvisorio di tutti i beni e crediti di PI 1 di cui al pignoramento provvisorio n. \_\_\_\_\_ dell’CO 1, con ripetizione del pignoramento e delle misure ex art. 98 e 99 LEF presso terzi. Al pignoramento provvisorio di cui al dispositivo n. 2 saranno applicabili gli art. 89 e segg. LEF, ad esclusione dell’art. 90 e degli art. 56-63 LEF; in particolare per quanto vi concerne la seguente posizione: Ø Ogni documento relativo alla convenuta o a entità giuridiche delle quali è avente diritto economico, presso l’avv. RI 1, \_\_\_\_\_”. Quanto all’“avviso di pignoramento provvisorio” di stessa data (4 febbraio 2005), si riferisce a “tutti gli averi, somme, titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo anche in cassette di sicurezza, intestati direttamente a PI 1 o per il tramite di società, fondazioni, altre persone giuridiche o trust dei quali essa è beneficiario economico, come da decreto della seconda Camera civile del Tribunale d’appello di data 31 gennaio 2005 incarto n. 12.2004.128/12.2004.133 allegato alla presente”. Con la decisione impugnata (del 22 marzo 2005), l’CO 1 ha poi ingiunto al ricorrente di comunicargli quanto indicato nei due citati provvedimenti.

#### **E. 1.1**

Di conseguenza, è annullata la decisione di “pignoramento provvisorio” del 4 febbraio 2005, limitatamente al seguente paragrafo: “Ogni documento relativo alla convenuta o a entità giuridiche delle quali è avente diritto economico, presso l’avv. RI 1 \_\_\_\_\_”.

#### **E. 1.2**

Il considerando 6 della sentenza di rinvio è tuttavia chiaro e vincolante: il “pignoramento provvisorio” di beni senza valore commerciale è nullo. Si può quindi prescindere dall’eseguire l’ordine della seconda Camera civile nonché dall’esaminare la competenza per materia della scrivente Camera e la tempestività del ricorso, nella limitata misura in cui il provvedimento impugnato sia da considerare affetto da nullità (cfr. art. 22 LEF). Per lo stesso motivo, la censura della precedente fondata sul principio di efficacia delle misure conservative di cui all’art. 39 CL si rivela irrilevante.

### **E. 1.3**

Nella sua comunicazione del 24 marzo 1995 (che conferma quella fatta l'8 febbraio), il ricorrente ha dichiarato che PI 1 non aveva, né presso di lui né presso il suo studio legale, averi o depositi di qualsiasi natura. Ne risulta inequivocabilmente che l'avvocato non detiene beni patrimoniali della pignorata né è suo debitore. Non può pertanto essergli imposto di fornire informazioni, mediante documenti o in altro modo (decisione di rinvio, cons. 6.3.1), la designazione "ogni documento relativo alla convenuta o a entità giuridiche delle quali è avente diritto economico" di cui al "pignoramento provvisorio" del 4 febbraio 2005 non potendo del resto riferirsi a documenti suscettibili di essere realizzati quali cartevalori o documenti storici. Di conseguenza, occorre pronunciare la nullità (art. 22 LEF) del "pignoramento provvisorio" del 4 febbraio 2005, laddove si riferisce a documenti. Il provvedimento impugnato 22 marzo 2005 e il rinvio ivi formulato concernono il pignoramento provvisorio così come modificato dalla presente decisione.

### **E. 2**

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

### **E. 3**

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

### **E. 4**

Intimazione a: – Studio legale RI 1, \_\_\_\_\_; – Studio legale PA 1, \_\_\_\_\_; – Studio legale \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.